



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 ottobre 2009
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0002 (ACC)**

**11172/09
COR 1**

**EG 4
AGRI 274
PECHE 163**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI: ERRATA CORRIGE

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, e dei loro allegati e nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

Le pagine:

EL1/CE/EG/it 2;
EL1/CE/EG/P1/it 2;
EL1/CE/EG/P2/it 2, e
EL2/CE/EG/it 2

sono sostituite dalle relative seguenti pagine allegate:

2. All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari dell'Egitto ed elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nella Comunità, le disposizioni ivi contenute."

3. All'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari della Comunità ed elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Egitto, le disposizioni ivi contenute."

4. L'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso.

5. All'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo:

"3. Due anni dopo la data di entrata in vigore dell' accordo in forma di scambio di lettere, firmato a ... il..., le Parti contraenti si incontrano per valutare la possibilità di accordare reciproche ulteriori concessioni negli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, in conformità all'articolo 13 del presente accordo. Tale riunione sarà poi tenuta regolarmente con scadenza biennale."

1. Alle importazioni nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'allegato al presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano le condizioni in seguito esposte.
2. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, firmato a ... il ... (l'"accordo in forma di scambio di lettere"), i dazi applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari d'Egitto sono aboliti, se non altrimenti previsto nella tabella 1 dell'allegato.
3. Per i prodotti originari dell'Egitto elencati nella tabella 2 dell'allegato, i dazi doganali sono aboliti o ridotti entro il limite dei contingenti tariffari indicati nella colonna "b".

Per i quantitativi eccedenti i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "c".

Per il primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, il volume dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente al volume di base tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore di tale accordo.

4. Per i prodotti di cui ai codici NC 0703 20 00 e 0707 00 05, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" sono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente e il primo aumento è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere.

1. Le importazioni nella Repubblica araba d'Egitto dei prodotti elencato nell'allegato del presente protocollo ed originari della Comunità europea sono soggette alle condizioni di seguito indicate.
2. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, firmato a ... il ... (l'"accordo in forma di scambio di lettere"), i dazi applicabili all'importazione nella Repubblica araba d'Egitto di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Comunità europea sono aboliti, tranne che per i prodotti elencati nella tabella 1 dell'allegato.
3. Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 2 dell'allegato, i dazi doganali sono eliminati o ridotti entro il limite dei contingenti tariffari nella colonna "b".

Per il primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, il volume dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente al volume di base tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore di tale accordo.

2. All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari dell'Egitto ed elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nella Comunità, le disposizioni ivi contenute."
3. All'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari della Comunità ed elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Egitto, le disposizioni ivi contenute."
4. L'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso.
5. All'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo:

"3. Due anni dopo la data di entrata in vigore dell' accordo in forma di scambio di lettere, firmato a ... il ..., le Parti contraenti si incontrano per valutare la possibilità di accordare reciproche ulteriori concessioni negli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, in conformità all'articolo 13 del presente accordo. Tale riunione sarà poi tenuta regolarmente con scadenza biennale."